

Addì, 6 febbraio 2023 in Trento

**VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I
DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TRENTO DI DATA 27 FEBBRAIO 2018**

tra

- **l'Associazione Trentina dell'Edilizia - ANCE Trento**, rappresentata dal suo Presidente geom. Andrea Basso e con l'intervento del dott. Stefano Libardoni, assistiti dal Direttore dott. Lorenzo Garbari,

e, in ordine alfabetico


- **la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.** - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale dott. Matteo Salvetti, assistito dal signor Adnand Jovani della Segreteria Regionale;
-
- **la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A.** - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Signor Fabrizio Bignotti, assistito dal Segretario Generale aggiunto Nedzmi Mati.
- **la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.** - Sindacato Provinciale di Trento rappresentata dal Segretario Generale signor Marco Benati,

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del C.C.P.L. 27 febbraio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il CCPL 27 febbraio 2018 viene rinnovato per il periodo 28 febbraio 2021-30 settembre 2024, con le modifiche e integrazioni ai singoli articoli del CCPL di seguito riportate, fermo il resto.

PREMIO DI PROFESSIONALITA' E PRESENZA OPERAI

- Il premio di presenza e professionalità operai di cui all'art. 13 del Ccpl 27 febbraio 2018 è aumentato dell'importo di 0,17 euro per ogni ora ordinaria di effettiva prestazione lavorativa.
- Il premio sarà erogato solo a fronte di una presenza sul posto di lavoro per più di 4 ore, salvo i casi di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore (ad esempio per cause atmosferiche ecc.), per i quali il premio verrà comunque rapportato alle ore di effettiva prestazione lavorativa.
- Il premio di presenza e professionalità operai, negli importi e alle condizioni come sopra ridefiniti, sarà erogato a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di sottoscrizione del presente accordo.



UNA TANTUM

- A tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, è riconosciuto un importo lordo una tantum di 200,00 euro, da corrispondere con la retribuzione del periodo di paga relativo al mese di sottoscrizione del presente accordo.
- Per i lavoratori con contratto part-time, l'importo di cui sopra è ridotto proporzionalmente in ragione del minore orario di lavoro convenuto contrattualmente.
- L'importo di cui sopra non ha incidenza sul trattamento di fine rapporto.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO ART. 18 D.LGS. 81/2008

Le Parti sociali firmatarie del presente Accordo si impegnano a incontrarsi ad inizio 2023 per definire la regolamentazione inerente all'emissione, da parte della Cassa edile di Trento, della tessera di riconoscimento del lavoratore, prevista dall'art. 18, lett. u), del D. Lgs. 81/2008. Fermo restando il diritto del lavoratore a ricevere copia degli attestati di formazione cui ha partecipato, tale tessera sarà parte di un sistema di registrazione, gestito dalla Cassa edile di Trento e dal Centrofor, della formazione professionale di tutte le maestranze. Una volta definita dalle Parti sociali l'entrata in vigore a pieno regime, la tessera di cui al presente articolo sarà adottata obbligatoriamente come tesserino di identificazione ex art. 18 D. Lgs 81/2008 per tutti i lavoratori impegnati nei cantieri edili del Trentino.

CARENZA MALATTIA

Nei casi di malattia di durata fino a 12 giorni, il datore di lavoro corrisponde all'operaio e all'apprendista non in prova il trattamento economico giornaliero, per i primi tre giorni di malattia coincidenti con giornate lavorative secondo l'orario normale di lavoro aziendale, tale da assicurare il cento per cento della retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 26, comma 5 del CCNL 18.06.2008, al netto delle ritenute di legge e contrattuali, limitatamente a 2 eventi di malattia di durata fino a 12 giorni nell'anno solare, per lavoratore. Dal terzo evento annuo di malattia, non è più dovuto al lavoratore alcun trattamento economico o indennità sostitutiva.

La disciplina di cui al punto precedente modifica e sostituisce quanto previsto dall'art. 10 del CCPL edilizia 27 febbraio 2018, lettera A) punti 1. e 2., con decorrenza dal 1° febbraio 2023 per gli eventi di malattia che hanno inizio da detta data o successivamente.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Il conteggio degli eventi malattia, di durata fino a 12 giorni, relativamente all'anno 2023, avviene a decorrere dal mese di decorrenza sopra stabilito e fino al 31 dicembre 2023.

CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTROFOR

In considerazione di quanto previsto dall'Allegato 2 "Protocollo Formazione e Sicurezza" all'Accordo di rinnovo del CCNL edilizia stipulato in data 3 marzo 2022, il primo comma del paragrafo "Contributo contrattuale a favore di Centrofor" di cui all'Art. 4 del contratto collettivo provinciale di lavoro 27 febbraio 2018, è così sostituito, con decorrenza 1° ottobre 2022:

"A favore di Centrofor è stabilito un contributo a carico del datore di lavoro fissato nella misura dell'1%, di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro, da versarsi per il tramite della



Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento secondo quanto previsto dall'articolo 24".

EVR

Come previsto dall'Accordo di data 28 settembre 2022, sottoscritto tra le parti sociali territoriali, sono sopresse le parole "ovvero una delle parti firmatarie non comunichi all'altra parte la propria contraria volontà", di cui al paragrafo "Vigenza contrattuale" dell'art. 21 Elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro 27 febbraio 2018.

INDENNITA' AVANZAMENTO LAVORI IN GALLERIA

Oltre a quanto previsto dall'art. 20 del contratto collettivo provinciale di lavoro 27 febbraio 2018, per le gallerie di lunghezza superiore ai 3 km, con fronte di avanzamento distante oltre 1 km dall'imbocco, sono determinate le seguenti indennità:

da oltre 1 km e fino a 3 km: 12%


da oltre 3 km e fino a 4 km: 20%

da oltre 4 km: 24%

ANCE Trento
Associazione Trentina dell'Edilizia

Il Presidente


Andrea Basso




Fe.N.E.A.L. U.I.L.

Il Segretario

Matteo Salvetti



Adnan Jumi



FI.L.C.A. C.I.S.L.

Il Segretario

Fabrizio Bignotti



Segreteria regionale


Nedzmi Mati



F.I.L.L.E.A. CGIL

Il Segretario

Marco Benati



Addì, 6 febbraio 2023 in Trento

VERBALE DI ACCORDO

tra

- l'**Associazione Trentina dell'Edilizia - ANCE Trento**, rappresentata dal suo Presidente geom. Andrea Basso e con l'intervento del dott. Stefano Libardoni, assistiti dal Direttore dott. Lorenzo Garbari,

e, in ordine alfabetico

- la **Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.** - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale dott. Matteo Salvetti, assistito dal signor Adnand Jovani della Segreteria Regionale;
- la **Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A.** - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Signor Fabrizio Bignotti, assistito dal Segretario Generale aggiunto Nedzmi Mati.
- la **Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.** - Sindacato Provinciale di Trento rappresentata dal Segretario Generale signor Marco Benati,

premesso che

- il CCPL edilizia 27 febbraio 2018, articolo 10, prevede l'erogazione, nell'ambito delle prestazioni fornite dalla Cassa edile di Trento a favore degli operai, di un'indennità giornaliera per i primi tre giorni di malattia, per eventi di malattia di durata fino a 12 giorni, in misura tale da assicurare il cento per cento della retribuzione minima contrattuale (articolo 10, lett. A) punti 1. e 2.);
- il CCNL edilizia 18 luglio 2018 prevede che *"Le ulteriori prestazioni per gli operai, fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente sul Fondo Sanitario, saranno riconosciute nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile". Ancora: "Dal 1° gennaio 2019 (...) l'insieme delle prestazioni agli operai diverse da quelle sanitarie saranno erogate dalle Casse Edili nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile". Infine "La restante aliquota dell'1,05%, fermo restando i rimborsi alle imprese per malattia e infortunio, dovrà essere finalizzata al rilancio del contratto di settore mediante premialità da riconoscere alle imprese";*
- a seguito di lungo confronto tra le parti sociali territoriali firmatarie del presente accordo, fermo restando quanto prescritto dalla contrattazione nazionale secondo cui l'insieme delle prestazioni agli operai diverse da quelle sanitarie vanno imputate allo 0,45% del Fondo Lavoratori, si è ritenuto, nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro, di addivenire a una soluzione concordata inerente alla copertura finanziaria delle erogazioni a titolo di indennità giornaliera per i primi tre giorni di malattia,


tutto ciò premesso, si concorda quanto segue

1. Nei casi di malattia di durata fino a 12 giorni, il datore di lavoro corrisponde all'operaio e all'apprendista non in prova il trattamento economico giornaliero, per i primi tre giorni di malattia coincidenti con giornate lavorative secondo l'orario normale di lavoro aziendale, tale da assicurare il cento per cento della retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 26, comma 5 del CCNL 18.06.2008, al netto delle ritenute di legge e contrattuali, limitatamente a 2 eventi di malattia di durata fino a 12 giorni nell'anno solare, per lavoratore. Dal terzo evento annuo di malattia, non è più dovuto al lavoratore alcun trattamento economico o indennità sostitutiva;
2. La disciplina di cui al punto precedente modifica e sostituisce quanto previsto dall'art. 10 del CCPL edilizia 27 febbraio 2018, lettera A) punti 1. e 2., con decorrenza dal 1° febbraio 2023 per gli eventi di malattia che hanno inizio da detta data o successivamente;
3. Salvo quanto previsto ai punti precedenti, alle prestazioni a favore degli operai previste dall'art. 10 del CCPL edilizia 27 febbraio 2018, erogate dalla Cassa edile di Trento a decorrere dal 1° ottobre 2019 e fino alla data di decorrenza di cui al precedente punto 2., si fa fronte per il cinquanta per cento della spesa con le risorse disponibili sul Fondo Lavoratori 0,45% e per il restante cinquanta per cento della spesa con le risorse disponibili sul Fondo Imprese 1,05%;
4. Salvo quanto disciplinato ai punti precedenti, le Parti confermano quanto previsto dal CCNL 2018 ai sensi del quale *"Le ulteriori prestazioni per gli operai, fermo restando quanto previsto (...) sul Fondo Sanitario, saranno riconosciute nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile"*.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Il conteggio degli eventi malattia, di durata fino a 12 giorni, relativamente all'anno 2023, avviene a decorrere dal mese di decorrenza stabilito al punto 2. e fino al 31 dicembre 2023.


ANCE Trento
Associazione Trentina dell'Edilizia
Il Presidente
Andrea Basso



Fe.N.E.A.L. U.I.L.

Il Segretario

Matteo Salvetti



Adriano Jovanì


FI.L.C.A. C.I.S.L.

Il Segretario

Fabrizio Bignotti



Segreteria regionale

Nedzmi Mati



F.I.L.L.E.A. CGIL

Il Segretario

Marco Benati

